



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO in particolare, l'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale, al comma 1, prevede che *“in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo 27”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95074 del 25 marzo 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95581 del 29 aprile 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato FSBA;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 8 del 1° aprile 2020, con il quale sono state assegnate, previa ripartizione, le somme previste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che all'articolo 68, comma 1, lettere f), ha stabilito che all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 6, secondo periodo, le parole: "*80 milioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*1.100 milioni*";

VISTO l'articolo 68, comma 1, lettera g), del citato decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha aggiunto il comma 6-bis, il quale dispone che "*Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 11 del 30 maggio 2020 con il quale sono state assegnate le ulteriori risorse finanziarie stanziata dalla norma sopra richiamata;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto interministeriale n. 11 del 30 maggio 2020, in cui si rappresenta che "*le somme assegnate dal precedente comma 1, come previsto dal comma 6-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'articolo 68, comma 1, lett. g), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, saranno trasferite ai rispettivi Fondi con successivi decreti del*





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante la compilazione di un apposito file excel come da foglio allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.”;

VISTA la nota prot. n. 10509 del 5 giugno 2020 con la quale sono stati richiesti i dati del monitoraggio sull'andamento del costo delle prestazioni effettuate;

VISTE le note prot. n. 10535 dell'8 giugno 2020 di FSBA e prot. n. 10547 dell'8 giugno 2020 di Forma.Temp, con cui sono stati acquisiti i dati richiesti;

RITENUTO di trasferire a FSBA e Forma.Temp una prima parte delle risorse assegnate, sulla base dei dati del monitoraggio acquisiti mediante la compilazione dello specifico prospetto da parte dei Fondi medesimi

DECRETA

Articolo 1

1. Sono trasferite, ai sensi dell'articolo 19, comma 6-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'articolo 68, comma 1, lett. g), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 11 del 30 maggio 2020, le seguenti somme:

FSBA	Euro 248.654.611,15
FORMA.TEMP	Euro 195.337.790,25



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. I trasferimenti successivi, ai sensi della normativa richiamata dal comma 1, saranno effettuati mediante decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del monitoraggio effettuato da parte dei Fondi stessi sull'andamento del costo delle prestazioni, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale n. 11 del 30 maggio 2020, sulla base dei dati comunicati mediante la compilazione dell'apposito prospetto, come da foglio allegato al presente decreto.

3. La compilazione del prospetto di cui al precedente comma 2, integrato rispetto a quello di cui al decreto interministeriale n. 11 del 30 maggio 2020, sostituisce la relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto, essendo stati evidenziati i dati salienti sui quali i Fondi dovranno effettuare il monitoraggio.

Articolo 2

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a euro 443.992.401,40 (quattrocentoquarantatremilioninovecentonovantaduemilaquattrocentouno/40), si provvede a valere sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 14 GIU 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Roberto Gualtieri



